

Roma, 10 febbraio 2023

Circolare n. 735/2023

A TUTTI GLI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -

OGGETTO:

- 1) PROCEDURE DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL DURC DI CONGRUITÀ – ART. 8, D.L. 76/20 – ACCORDO PARTI SOCIALI SETTORE EDILE 7 DICEMBRE 2022**
- 2) CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO – DIREZIONE GENERALE DELLA FINANZA LOCALE 25 GENNAIO 2023, N. 5/23 – ATTUAZIONE DEL P.N.R.R. – FAQ SU QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICO**
- 3) COMUNICATO PRESIDENTE A.N.AC. 17 GENNAIO 2023 – ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST**
- 4) COMUNICATO PRESIDENTE A.N.AC. 17 GENNAIO 2023 – INDICAZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE DI GARA**

* _ * _ * _ * _ * _ *

1) PROCEDURE DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL DURC DI CONGRUITÀ – ART. 8, D.L. 76/20 – ACCORDO PARTI SOCIALI SETTORE EDILE 7 DICEMBRE 2022

L'art. 8, comma 10-*bis* del d.l. 76/20 (conv. legge 120/20) ha reso obbligatorio dal 1° novembre 2021 il "D.U.R.C. di congruità" dell'incidenza della manodopera impiegata nei cantieri pubblici e in quelli privati di importo superiore a € 70.000,00, con l'obiettivo di sensibilizzare imprese e stazioni appaltanti ad un corretto adempimento della normativa e, nello specifico, per quanto riguarda la richiesta di attestazione (Circ. *Nomos* n. 587/20).

Il citato art. 8, comma 10-*bis* è stato, poi, attuato con il d.m. Lavoro e Politiche sociali 25 giugno 2021 n. 143, che ha definito le modalità di rilascio del documento di regolarità (Circ. *Nomos* n. 640/21).

Con l'accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2022 tra le parti sociali del settore edile, sono state definite: la procedura di avviso per la verifica della congruità della manodopera impiegata nei cantieri edili e la procedura per il rilascio dell'attestato di congruità per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021).

Per i suddetti cantieri, le Casse Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell'attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa,

eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un'autodichiarazione dell'impresa, avente ad oggetto ad esempio, l'utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili.

Dal 1° marzo 2023 tutti i cantieri (sia relativi ad appalti pubblici che di lavori privati) saranno sottoposti alla procedura di *alert*.

Detta procedura prevede che, a seguito della denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile competente, anche tramite il sistema *CNCE_EdilConnect*, quest'ultima genera una mail-pec:

- in caso di **appalto pubblico**, all'impresa affidataria e al committente, informandoli che l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere, a cura dell'impresa e/o del committente;
- in occasione della presentazione dell'ultimo S.A.I. da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente;
- in caso di **lavori privati**, all'impresa affidataria, informandola che l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità, che deve essere dimostrata dalla stessa prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente.

2) CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO – DIREZIONE GENERALE DELLA FINANZA LOCALE 25 GENNAIO 2023, N. 5 – ATTUAZIONE DEL P.N.R.R. – FAQ SU QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICO

Si segnala, per opportuna conoscenza, che la Direzione Centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno ha elaborato una serie di FAQ, in risposta a quesiti formulati dagli EE.LL., in merito all'attuazione delle misure relative agli interventi finanziati con le risorse del P.N.R.R..

I quesiti con le relative risposte, contenuti nella Circolare ministeriale, sono disponibili sul sito nel Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali al seguente indirizzo internet <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/pnrr>.

Il testo della Circolare è consultabile su sito nella *Nomos Appalti* alla voce "*Legislazione*".

3) COMUNICATO PRESIDENTE A.N.AC. 17 GENNAIO 2023 – ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST

Nel Comunicato in oggetto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all'iscrizione nelle c.d. "*white list*", prevista dall'art. 1, comma 52, legge 190/12 e s.m.i..

In particolare, è stato chiarito che, nel caso in cui il bando di gara preveda, quale attività oggetto della procedura di affidamento, prestazioni anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate dal comma 53 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, l'operatore economico è onerato a richiedere l'iscrizione alle *white list* della Prefettura territorialmente competente e la S.A. è tenuta ad accertare che il oggetto che vi partecipi e che dichiari di eseguirle risulti

iscritto all'interno del suddetto elenco.

L'AN.AC. precisa altresì che il criterio utilizzato dal legislatore per individuare i soggetti tenuti all'iscrizione alla *white list* riguarda la tipologia di attività esercitata; infatti, il comma 52 del citato art. 1, legge 190/12 si riferisce alle "attività imprenditoriali" maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa, il cui elenco viene definito poi al successivo comma 53¹. Per tali attività, la comunicazione e l'informazione antimafia sono obbligatoriamente acquisite dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159/11 attraverso la consultazione del suddetto elenco.

Pertanto, poiché le norme non distinguono se le attività maggiormente esposte al tentativo di infiltrazione mafiosa siano l'oggetto principale della procedura di gara, oppure costituiscano attività secondarie o accessorie, né a seconda dell'eventuale utenza finale, l'iscrizione alle *white list* deve essere posseduta dal soggetto partecipante alla gara pena l'esclusione dalla stessa.

Dunque, potrà essere l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo di tipo "verticale", il subappaltatore o il subaffidatario; in caso di raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale", il requisito dell'iscrizione all'elenco in parola dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.

Stessa conclusione nel caso che le attività annoverate dal citato comma 53 dell'art. 1 siano strumentali, accessorie o connesse alla prestazione oggetto dell'affidamento.

Diversamente, la mancata iscrizione porterebbe all'elusione del sistema dei controlli antimafia e della *ratio* che ne costituisce il fondamento, poiché lo svolgimento dell'attività oggetto dell'affidamento sarebbe reso possibile solamente attraverso l'espletamento di attività a rischio di infiltrazione mafiosa.

In ogni caso, l'A.N.AC. chiarisce che l'iscrizione alla *white list* dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente svolgerà la prestazione rientrante nell'elenco di quelle a rischio infiltrazione.

4) COMUNICATO PRESIDENTE A.N.AC. 17 GENNAIO 2023 – INDICAZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE DI GARA

Con il Comunicato in oggetto, l'A.N.AC. ha fornito indicazioni operative nell'ambito di una procedura di gara per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con specifico riferimento a:

¹ La L. 190/12 definisce le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa; si tratta di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri, servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, e le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

- 1) la previsione di un limite temporale per la comprova dei servizi svolti;
- 2) la previsione di criteri soggettivi nella valutazione dell'offerta tecnica;
- 3) la previsione di un punteggio per la conoscenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Riguardo la prima prescrizione di gara, l'Autorità ha osservato che la previsione di un limite temporale (quindici anni) per la comprova dei servizi svolti, ovvero per la dimostrazione dei requisiti di professionalità e adeguatezza dell'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si pone in contrasto con quanto previsto nel Bando-tipo A.N.AC. n. 3, in cui non si rinviene alcun riferimento a limiti temporali per la valutazione del c.d. merito tecnico, al fine di consentire ai concorrenti di poter indicare in sede di offerta i servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento svolti lungo tutto l'arco dell'intera vita professionale.

Dunque, al fine di garantire il più ampio *favor participationis*, l'A.N.A.C. rileva l'inopportunità dell'introduzione di un arco temporale di riferimento per i tre servizi significativi e affini, che costituiscono uno degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto anche conto che i citati servizi sono comunque sottoposti ad un vaglio in ordine alla loro maggiore o minore omogeneità rispetto al servizio da affidare, il che porta ad escludere l'esigenza di limitare il tempo per la dimostrazione dei medesimi servizi (v. anche Cons. Stato, Ad. Plen., parere 2 maggio 2019, n. 349). Peraltro, eventuali deroghe, oltre a non essere ragionevoli, devono essere strettamente motivate, non ritenendosi sufficiente un generico riferimento all'importanza delle opere.

Per quanto concerne, invece, la previsione di criteri soggettivi nella valutazione dell'offerta tecnica, l'A.N.A.C., fermo il superamento della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione, evidenzia come gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo siano ammessi qualora "possano effettivamente illuminare la qualità dell'offerta" e, inoltre "lo specifico punteggio assegnato ai fini dell'aggiudicazione, per attività analoghe a quello oggetto dell'appalto, non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo" (si richiama in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279). Pertanto, i criteri soggettivi inseriti nella valutazione dell'offerta tecnica debbono essere connessi all'oggetto dell'appalto e, per quanto attiene ai requisiti esperienziali, devono essere apprezzati non in quanto tali, ma perché costituiscono una specifica garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità prospettate dall'offerta.

Con riguardo, infine, alla previsione di un ulteriore punteggio per la conoscenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali, l'A.N.A.C. ritiene che con tale previsione la S.A. sia in grado di misurare lo studio della documentazione pre-progettuale messa a disposizione di tutti i concorrenti e per questo, dunque, non possa ritenersi distorsiva o elemento

Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

di incompatibilità.

In altri termini, la conoscenza del materiale messo a disposizione dei concorrenti può risultare indiscutibilmente quale elemento qualificante, che la S.A. ha facoltà di considerare e ponderare adeguatamente.

* _ * _ * _ * _ * _ *

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

